# REGOLAMENTO (CE) N. 1957/2005 DELLA COMMISSIONE

## del 29 novembre 2005

## recante modifica del regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone ed entità, destinate a combattere il terrorismo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone ed entità, destinate a combattere il terrorismo [1], in particolare l'articolo 7,

considerando quanto segue:

(1) Nell'allegato del regolamento (CE) n. 2580/2001 figura l'elenco delle autorità competenti a cui devono essere inviate le informazioni e le richieste riguardanti le misure imposte dal regolamento.

(2) La Germania ha chiesto che sia modificato l'indirizzo delle sue autorità competenti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato del regolamento (CE) n. 2580/2001 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 novembre 2005.

*Per la Commissione*
Eneko LANDÁBURU
*Direttore generale delle Relazioni esterne*

[1] GU L 344 del 28.12.2001, pag. 70. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1207/2005 della Commissione (GU L 197 del 28.7.2005, pag. 16).

*ALLEGATO*

L'allegato del regolamento (CE) n. 2580/2001 è modificato come segue.

L'indirizzo che figura sotto la dicitura «Germania» è sostituito dal testo seguente:

«— *Per quanto riguarda i capitali e i servizi finanziari:*

Deutsche Bundesbank
Servicezentrum Finanzsanktionen
D-80281 München
Tel. (49-89) 28 89 38 00
Fax (49-89) 35 01 63 38 00

— *Per quanto riguarda le risorse economiche:*

— per le comunicazioni a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, e dell'articolo 4:

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit
Referat V B 2
Scharnhorststraße 34—37
D-10115 Berlin
Tel. (49-1888) 615-9
Fax (49-1888) 615-5358
E-mail: BUERO-VB2@bmwa.bund.de

— per la concessione di deroghe a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, e dell'articolo 6, paragrafo 1:

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)
Frankfurter Straße 29—35
D-65760 Eschborn
Tel. (49-6196) 908-0
Fax (49-6196) 908-800».